



STUDIO AMICA

## AGGIORNAMENTO: IL NUOVO MOTIVO DI ESCLUSIONE

### EX ART. 27 CO.11 D.LGS. 81/2008 – DM 132/2024

La norma di riferimento per la patente a punti è l'art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.

In particolare, al comma 11, l'art. 27, così come modificato dall'art. 29, co. 19, lett. a) del D.L. 19/2024, prescrive che: *“Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, **nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.** Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.”*

1

Il tanto atteso **Decreto Ministeriale** attuativo, **18 settembre 2024 n. 132**, è stato pubblicato in data 20 settembre 2024 nella Gazzetta Ufficiale n. 221 recante *“Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili “.*



**STUDIO AMICA**

Tale disposizione prevede, pertanto, un nuovo motivo di esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi con riferimento ai soggetti interessati dalla normativa che non abbiano dichiarato di possedere i requisiti necessari al rilascio della patente, quindi, effettuato richiesta di rilascio della patente entro il 31 ottobre 2024 o che non abbiano conseguito la patente stessa dal 1° novembre 2024.

Destinatari della nuova norma sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza (*“cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”*). Si riporta anche l'All. X: *“ 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”*).

2

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella **Circolare n. 4 del 23 settembre 2024** definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente a crediti.

In particolare, in tale documento si specifica che obbligati sono anche le imprese individuali senza lavoratori e le imprese e i lavoratori autonomi stranieri.

Questi sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE).

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:



**STUDIO AMICA**

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

La patente è rilasciata in formato digitale, previa domanda presentata attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa;
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

3

Il possesso dei requisiti può essere attestato in alcuni casi mediante autocertificazione e in altri mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS (Rappresentante Lavori per la Sicurezza) e al RLST (Rappresentante dei Lavoratori Territoriale). Nelle more del rilascio della patente è, comunque, consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall'INL.

Ad ogni modo, è possibile autocertificare il possesso dei requisiti fino al 31 ottobre 2024, inviando il modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC, all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it).



**STUDIO AMICA**

L'Ispettorato conferma che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre e sarà rilasciata in formato digitale attraverso SPID personale o CIE. A breve una prossima Nota tecnica riporterà le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta.

A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere con la sola trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC. Sarà infatti indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Da ultimo, si precisa che le informazioni relative alla patente confluiscono in **un'apposita sezione del portale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** nel quale sono raccolte le seguenti informazioni:

- i. dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- ii. dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- iii. data di rilascio e numero della patente;
- iv. punteggio attribuito al momento del rilascio;
- v. punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- vi. eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del TUSL;
- vii. eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del TUSL.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 26/09/2024